



Deliberazione n. 44 della seduta del 28/02/2022.

Oggetto: Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l'occupazione femminile. Approvazione disegno di legge regionale.

Assessore Proponente: Dott.ssa Giuseppina Princi

Dirigente Generale: Avv. Maria Francesca Gatto

Dirigente di Settore: Avv. Anna Pera

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

	Presidente	Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO		
2	GIUSEPPINA PRINCI	X	X
3	GIANLUCA GALLO	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	X	
5	TILDE MINASI	X	
6	ROSARIO VARI	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	X	
8	MAURO DOLCE	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale
conferma la compatibilità
con nota n°

Bilancio
te provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea 2012/C 326/02 Articoli 21, 23
- la Costituzione Italiana e in particolare l'art. 3;
- la Legge 12 marzo 1999 n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili, e in particolare gli Artt. 1, 3;
- Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, Art. 16;
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";
- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge regionale n. 7 del 13/5/1996 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.354 del 24/6/1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il ~~Decreto del Presidente~~ della Giunta Regionale n.206 del 5/12/2000;
- il D.Lgs n. 198 del 11 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni avente ad oggetto il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge n. 246/2005 e s.m.i. contiene le disposizioni generali per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna, nei rapporti etico-sociali, economici e nei rapporti civili e politici;
- Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Art. 4;
- Legge Regionale della Calabria 19/4/1995, n. 22 recante "Istituzione Progetto Donna";
- Legge Regionale della Calabria 26/1/1987, n. 4 "Istituzione della commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna";
- Legge regionale della Calabria n. 38 del 23/11/2016, recante "Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere";
- Legge regionale della Calabria n. 20 del 21/08/2007, recante "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà";

CONSIDERATO che:

- allo stato attuale il quadro normativo regionale manca di una legge che detti "Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l'occupazione femminile";
- la parità di genere costituisce un presupposto fondamentale per un sistema equo di cittadinanza ed un reale sviluppo socioeconomico del territorio;
- la sfera lavorativa rappresenta il principale asset sociale nell'ambito del quale occorre contrastare i fenomeni discriminatori realizzando i presupposti per una piena occupazione femminile;

RITENUTO, pertanto, proporre al Consiglio regionale della Calabria il disegno di legge "Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l'occupazione femminile", allegati 1 e 2 del presente deliberato;

TENUTO CONTO che la presente proposta di disegno di legge è stata redatta in collaborazione con l'Ufficio legislativo del Segretariato Generale della Giunta regionale;

VISTI gli allegati:

- nr. 1 Disegno di legge "Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l'occupazione femminile";
- nr. 2 "Relazione descrittiva tecnico-finanziaria;

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, let. a, e dell'art. 30, comma 1, let. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di leggi e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale;

VISTA la vigente Struttura della Giunta Regionale, approvata con DPGR n. 180 del 07.11.2021;

SU PROPOSTA del Vice Presidente della Giunta regionale a voti unanimi

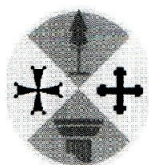
DELIBERA

- per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
- **di approvare** la proposta di disegno di legge "Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l'occupazione femminile" di cui all'Allegato 1, e con esso l'allegato 2 relazione descrittiva tecnico-finanziaria;
 - **di presentare** al Consiglio regionale della Calabria la proposta di disegno di legge "Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l'occupazione femminile" Allegato 1 del presente atto unitamente alla relazione descrittiva tecnico-finanziaria, allegato 2;
 - **di trasmettere**, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli art. 34, let. G e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura della segreteria di Giunta;
 - **di disporre** a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

(G. PRINCIPALI)

(MONTILLA)



REGIONE CALABRIA

Disegno di Legge Regionale *“Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l'occupazione femminile”*.

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione sostiene il principio di parità di genere in tutte le sue declinazioni e riconosce l'equiparazione dei diritti delle donne rispetto agli uomini e maggiori tutele alle donne lavoratrici per favorire il superamento dei divari di genere nella società, attraverso l'adozione di misure specifiche che tengano conto delle pari opportunità.
2. La Regione promuove, tra gli obiettivi strategici, il principio di parità tra donne e uomini attraverso il rafforzamento delle politiche di uguaglianza delle opportunità per tutti i sessi riconoscendo che le politiche di pari opportunità sono un obiettivo ineludibile.
3. La Regione favorisce le pari opportunità in tutte le politiche regionali.
4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 la presente legge detta disposizioni per favorire:
 - a. l'occupazione femminile anche attraverso il contrasto alle discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, sia sotto l'aspetto dell'accesso al lavoro che della progressione di carriera in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 198/2006;
 - a. l'adozione di strumenti di equilibrio tra vita professionale e familiare;
 - b. l'eliminazione delle disparità nella formazione e nel lavoro con riguardo alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, alla carriera ed all'imprenditorialità, anche attraverso la qualificazione professionale.

Articolo 2 (Azioni per il superamento delle differenziazioni di genere nei luoghi di lavoro)

1. La Regione riconosce che le pari opportunità sono parte integrante delle politiche di sviluppo del territorio, promuovendo misure che favoriscano di fatto l'uguaglianza per il raggiungimento di una parità sostanziale mediante l'impiego di “azioni positive”.
2. Al fine di superare le differenziazioni, anche retributive, basate sul genere, secondo quanto stabilito dal Piano di azione dell'Unione europea, la Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) favorisce specifiche azioni positive.

Articolo 3 (Certificazione della parità di genere)

1. La Regione applica, anche attraverso il Piano di intervento per le politiche di genere di cui all'art.11, il Sistema nazionale di certificazione della parità di genere, così come previsto dall'art.46 bis Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198 e s.m.i, individuando e accompagnando a livello territoriale la crescita di opportunità per le donne all'interno delle imprese, l'uguaglianza delle



remunerazioni a parità di lavoro, la presenza di politiche per la diversità di genere, la protezione della maternità.

2. Alle imprese pubbliche e private in possesso della certificazione della parità di genere e che attuano principi di tutela della maternità, gestione della gender diversity, equità remunerativa e processi positivi nella gestione delle risorse umane, opportunità di crescita in azienda per le donne e che utilizzino forme di linguaggio non discriminatorio, così come previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia, la Regione, riconosce un “bollino di parità” per l’applicazione di premialità nell’accesso a strumenti di incentivazione, che saranno individuati nel Piano di cui all’art.11

Articolo 4

(Misure per contrastare i licenziamenti illegittimi)

1. In conformità all’articolo 26 del decreto legislativo 198/2006 e in ottemperanza alla “Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n.190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro”, la Regione promuove il contrasto al fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro, nonché il divieto di porre in essere patti o atti finalizzati alla cessazione del rapporto di lavoro per discriminazioni basate sul sesso (art. 15 della legge n. 300 del 1970), sul matrimonio (art. 35 del d.lgs. n. 198 del 2006), sulla maternità – anche in caso di adozione o affidamento – e a causa della domanda o fruizione del periodo di congedo parentale o per malattia del bambino (art. 54 del d.lgs. n. 151 del 2001);

2. La Giunta regionale, nel Piano di intervento di cui all’art.11, dà orientamenti affinché le imprese, condannate con sentenza passata in giudicato nell’ambito di giudizi aventi ad oggetto le dimissioni ovvero il licenziamento, dichiarati illegittimi in quanto posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di tutela della maternità e della paternità, vengano escluse, per il triennio successivo alla condanna, dalla partecipazione a procedure selettive finalizzate alla concessione di benefici economici.

3. Al fine di prevenire e contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro la Regione promuove la cooperazione istituzionale con gli Ispettorati interregionali del Lavoro.

Articolo 5

(Misure di intervento a favore dell’occupazione femminile)

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente, prevede, negli avvisi per la concessione di finanziamenti erogati a qualsiasi titolo, premialità nella forma di punteggio aggiuntivo:

- a. per le imprese che utilizzano strumenti di equilibrio vita lavoro, quali, tra gli altri, a titolo di mero esempio, orario flessibile, smart working, ferie e permessi solidali, banca ore, asilo nido aziendale, campus nei giorni di chiusura delle scuole;
- b. per le imprese che assumono donne con disabilità con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenute ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); tale premialità è raddoppiata in caso di acquisto di strumentazioni ad hoc per la singola disabilità e/o di utilizzo di strumenti quali telelavoro e smart working;
- c. per le imprese che assumono donne vittime di violenza, prese in carico da un servizio sociale, da un Centro Antiviolenza, da una Casa Accoglienza o Rifugio, donne vittime di tratta, donne che possano comunque attestare la loro condizione di vittime e/o di donne esposte a fenomeni di violenza, più gli orfani di vittime di femminicidio, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato; tale premialità è raddoppiata in caso di utilizzo di servizi e misure di accompagnamento alla fuoriuscita dalla situazione di vittima (sostegno psicologico alla donna e ai figli minori, voucher per supporto al diritto alla salute, alla casa, all’istruzione, alla formazione).



2. Il Piano di intervento per le politiche di genere di cui all'art.11 definisce le modalità e i criteri per il riconoscimento delle premialità di cui al comma 2, garantendo la proporzionalità delle azioni "positive" intraprese nell'anno precedente.

Articolo 6

(Formazione per l'inserimento e il reinserimento lavorativo)

1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi di programmazione dell'offerta formativa promuove percorsi rivolti alle donne inoccupate o disoccupate al fine del loro inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, nonché all'accrescimento delle competenze nei settori economici più innovativi.

Articolo 7

(Spazio Donna)

1. Presso i Centri per l'impiego regionali è garantito, nell'ambito delle attività di competenza e senza oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale, il funzionamento di un servizio denominato "Spazio Donna" dedicato alle politiche attive del lavoro rivolte a donne inoccupate o disoccupate.

Articolo 8

(Misure per sostenere l'imprenditoria femminile)

1. Nel rispetto della normativa vigente, negli avvisi per la concessione a qualsiasi titolo di finanziamenti, sono contemplate premialità nella forma di punteggio aggiuntivo in favore di:

- a) società cooperative e società di persone che sono costituite in misura non inferiore al cinquanta per cento da donne;
- b) società di capitali i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno il cinquanta per cento da donne;
- c) imprese individuali che sono gestite da donne operanti nei settori indicati all'art.53, comma1 lett. a) del D.Lgs. 198/2006;

2. La Regione, nell'ambito degli indirizzi di programmazione dell'offerta formativa, promuove la formazione imprenditoriale e la qualificazione della professionalità delle donne imprenditrici nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità stabilite nel Piano di cui all'art.11.

3. Nell'ambito dei programmi regionali, finanziati a qualsiasi titolo, sono promossi strumenti, servizi e misure per favorire l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità delle donne, con particolare attenzione alle situazioni di disagio sociale:

- a) donne disoccupate che non hanno diritto o hanno concluso il periodo di fruizione della indennità mensile di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- b) donne vittime di violenza;
- c) orfani di vittime di femminicidio;
- d) donne con disabilità;
- e) donne componenti di famiglie monoparentali con figli a carico e prive di sostegno al mantenimento secondo la normativa vigente in materia;
- f) donne vittime di tratta;
- g) donne prive di sostegno familiare e parentale;
- h) donne ex detenute o in esecuzione penale esterna.



Articolo 9 **(Azioni di welfare aziendale)**

1. La Regione, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del Testo Unico del Lavoro nelle P.A. (D.Lgs 165/2001) garantisce:
 - a) la parità e le pari opportunità tra uomini e donne;
 - b) l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro;
 - c) un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo.
2. La Regione, ritenendo gli stereotipi di genere una delle basi culturali su cui si innestano i processi di discriminazione di genere:
 - a) attua un'organizzazione del lavoro improntata sul benessere organizzativo, basata su una cultura di genere;
 - b) promuove azioni di formazione e aggiornamento professionale al rientro a lavoro dopo la maternità;
 - c) favorisce la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita;
 - d) monitora sulla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di parità di genere.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione si avvale dell'attività del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità di cui all'art. 57 del D.Lgs. 165/2001.

Articolo 10 **(Equilibrio tra tempi di vita e di lavoro e benessere collettivo)**

1. In attuazione della normativa vigente in materia, al fine di favorire l'equilibrio tra i tempi dedicati alla propria vita personale e familiare e quelli dedicati all'impegno professionale quale fondamento per lo sviluppo locale e l'inserimento e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, la Regione:
 - a. sostiene l'armonizzazione dei servizi, sia pubblici che privati, favorendo l'utilizzo di strumenti di conciliazione tra vita e lavoro, così come previsto dall'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città);
 - b. promuove azioni per favorire la conciliazione tra vita privata e professionale, come l'orario flessibile o il part-time;
 - c. favorisce l'adozione di nuovi modelli organizzativi e di gestione del personale attraverso l'introduzione di modelli orari in accordo con le imprese pubbliche e private per riequilibrio dei tempi di vita e di lavoro;
 - d. incoraggia l'utilizzo di servizi digitali, con particolare riferimento ai servizi pubblici dedicati alle famiglie e alle fasce più disagiate della cittadinanza.

Articolo 11 **(Piano di intervento per le politiche di genere)**

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il Piano di intervento per le politiche di genere per l'attuazione delle misure e degli interventi di cui alla presente legge.



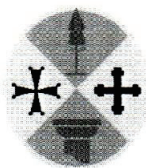
Articolo 12
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.





REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

Disegno di legge: “Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l'occupazione femminile”.

RELAZIONE DESCRITTIVA

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il presupposto della proposta di legge è che senza parità di genere non si può raggiungere un sistema equo di cittadinanza, né può esserci un reale sviluppo socioeconomico del territorio. È la parità tra i sessi, in ogni settore in cui si sviluppa la personalità di ciascun essere umano, l'unica strada per ridisegnare un nuovo modello di società basato su equilibrati e rispettosi rapporti tra uomini e donne.

Nella nostra Costituzione vi è un vero e proprio diritto soggettivo della lavoratrice alla parità di trattamento da parte del datore di lavoro, il quale è obbligato alla non discriminazione per sesso e al quale, quindi, è vietato attuare condizioni di lavoro e di retribuzione inferiori rispetto al trattamento della generalità dei lavoratori.

L'art. 37 Cost. sancisce, ancora, che “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.

Nonostante il portato della Costituzione e dell'infrastruttura normativa a supporto della qualità del lavoro delle donne sia di gran pregio, la realtà, purtroppo, è ben diversa. I dati Istat ci riportano uno spaccato molto critico sul Lavoro nel suo complesso, ma ancor di più i dati risultano preoccupanti per le donne: l'occupazione nel 2021 torna a salire, interrompendo la tendenza negativa post pandemica ma il calo occupazionale è concentrato sulle donne coinvolgendo sia dipendenti che autonome.

La crisi economica dovuta al Covid ha nei fatti aggravato ulteriormente la situazione, colpendo soprattutto donne e giovani.

Esistono alla luce dei dati e delle riflessioni indicate elementi di fragilità su cui occorre invertire la rotta e su cui come legislatori possiamo e dobbiamo intervenire, alla luce anche delle opportunità e possibilità che nei prossimi mesi si avranno con le risorse del PNRR.

La proposta di legge si pone l'obiettivo di contribuire a incentivare l'occupazione femminile e ridimensionare il divario retributivo tra uomini e donne. Al centro c'è il lavoro come leva per la libertà e l'autonomia delle donne. L'occupazione femminile richiede un cambiamento sociale profondo, che l'Italia non è mai riuscita a definire in pieno. Sono cambiamenti che però hanno bisogno di trovare sostegno nelle politiche pubbliche e di radicarsi nella società con una diversa impostazione culturale. Le donne sono cambiate. Le conquiste fatte hanno mutato la loro condizione, ma soprattutto le loro



aspirazioni, il senso di sé. È una rivoluzione a cui non ha corrisposto una trasformazione del welfare, dell'organizzazione del lavoro, dei tempi, dei rapporti tra i generi nella condivisione dei compiti.

Secondo un recente studio dell'Eurostat, le donne italiane, nelle aziende private, percepiscono all'incirca il 20,7 per cento in meno rispetto agli uomini. Alle donne, infatti, viene spesso offerto un impiego part-time sul presupposto che un lavoro a tempo pieno non sarebbe compatibile con le attività di cura familiare, escludendole da funzioni e ruoli di primo livello che, il più delle volte, richiedono un impiego full-time.

Allo stesso modo, sono ancora le donne a subire le conseguenze di una gravidanza al rientro sul posto di lavoro. Il tempo dedicato alla famiglia e il puerperio si traduce in perdita della posizione raggiunta prima dell'estensione obbligatoria, nonché in un mancato aggiornamento dei cambiamenti che, nel frattempo, potrebbero avere avuto luogo presso il datore di lavoro. Questa situazione si riflette, come è ovvio, sui più diversi ambiti della vita quotidiana. Si pensi all'assunzione di ruoli apicali in società pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché alla partecipazione delle donne nelle giunte comunali.

In tale contesto il legislatore non può rimanere fermo ma ha il dovere di intervenire, in linea con la normativa nazionale.

In particolare, la proposta di legge è composta da 13 articoli.

L'art. 1 esplicita l'oggetto e le finalità della legge. Trattasi di enunciazioni di carattere generale che non comportano oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.

L'art. 2 orienta l'agire della Regione affinché siano favorite e promosse le azioni positive tese al superamento delle differenziazioni nei luoghi di lavoro basate sul genere. Trattasi di enunciazioni di principi di carattere generale che non comportano oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.

Con l'art. 3 la Regione, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Dlgs 198/2006, riconosce il "bollino di parità", utile per l'accesso a strumenti di incentivazione, alle imprese pubbliche e private virtuose in materia di antidiscriminazione di genere, promozione dell'equilibrio vita lavoro e parità retributiva, in possesso della certificazione nazionale della parità di genere.

Il presente articolo non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale in quanto la certificazione nazionale della parità di genere è rilasciata dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per ciò che concerne le procedure atte al riconoscimento del *bollino di parità* si evidenzia che le stesse sono in capo al Dipartimento regionale competente che le attuerà con il proprio personale.

Con l'articolo 4 la Regione s'impegna a promuovere, senza oneri a carico del bilancio regionale, interventi volti a contrastare il fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro, nonché il divieto di porre in essere patti o atti finalizzati alla cessazione del rapporto di lavoro per discriminazioni basate sul sesso, sul matrimonio, sulla maternità – anche in caso di adozione o affidamento – e a causa della domanda o fruizione del periodo di congedo parentale o per malattia del bambino, prevedendo:

a) l'inibizione all'accesso alle procedure selettive finalizzate alla concessione di benefici economici per le imprese destinatarie di una condanna a motivo di dimissioni ovvero licenziamento, dichiarati illegittimi in quanto posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di tutela della maternità e della paternità,

b) forme di collaborazione con gli Ispettorati interregionali del Lavoro.

Con l'art.5 la Regione s'impegna a riconoscere, negli avvisi per la concessione di finanziamenti erogati a qualsiasi titolo, premialità, nella forma di punteggio aggiuntivo, alle imprese che utilizzano strumenti di equilibrio vita lavoro. Trattasi di norma di carattere ordinamentale e procedurale che non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi a carico del bilancio regionale.



L'art 6 dà indirizzo affinché nella programmazione dell'offerta formativa siano promossi i percorsi rivolti alle donne inoccupate o disoccupate al fine del loro inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, nonché all'accrescimento delle competenze nei settori economici più innovativi. Trattasi di norma di carattere ordinamentale e procedurale che non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'art. 7, è una norma di carattere ordinamentale che detta misure organizzative ai Centri per l'impiego, prevedendo l'apertura di un servizio denominato "Spazio Donna" dedicato alle politiche attive del lavoro rivolte a donne inoccupate o disoccupate. Tale servizio non genera ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto erogato dal personale in forze presso i Centri per l'impiego e mediante l'utilizzo di risorse strumentali già in uso agli stessi.

L'art. 8 è dedicato all'imprenditoria femminile come politiche attive per il lavoro. Negli avvisi per la concessione a qualsiasi titolo di finanziamenti, sono contemplate premialità nella forma di punteggio aggiuntivo in favore delle imprese ritenute femminili (comma 1); inoltre, si dà indirizzo affinché nella programmazione dell'offerta formativa siano promossi percorsi formativi dedicati alle donne imprenditrici (comma 2) nonché sono promossi strumenti, servizi e misure per favorire l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità delle donne, con particolare attenzione alle situazioni di disagio sociale (comma 3). Trattasi di disposizioni tese a definire criteri che incidono sulle modalità di accesso a contributi e servizi a sostegno dell'imprenditoria femminile che non comportano oneri nuovi e/o aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'art. 9 esplicita le modalità con cui la Regione promuove nell'ambito del welfare aziendale, la parità di genere nelle attività dell'organizzazione e della gestione del personale regionale. Il comma 3 sancisce che per le finalità di cui al presente articolo, la Regione si avvale dell'attività del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità di cui all'art. 57 del Dlgs. 165/2001.

Il comitato non produce nuovi e aggiuntivi oneri a carico del bilancio regionale per come stabilito al comma 1 del citato art. 57 del Dlgs. 165/2001. Trattasi di norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'art.10 esplicita la volontà della regione ad intraprendere azioni, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale e mediante strumenti organizzativi e di concertazione, tese a promuovere l'equilibrio tra i tempi di vita e di lavoro. Tali misure, pertanto, non comportano nuovi e aggiuntivi oneri a carico del bilancio regionale.

L'art. 11 istituisce, quale strumento di programmazione della Giunta regionale, il Piano di intervento per le politiche di genere per tale ragione la norma riveste carattere ordinamentale.

L'art. 12 sancisce la neutralità finanziaria della presente disposizione.

L'art. 13 stabilisce l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale: La Proposta di Legge, con gli obiettivi circa la parità retributiva tra i sessi; la permanenza, il reinserimento e l'affermazione delle donne nel mercato del lavoro; la valorizzazione delle competenze delle donne; la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l'equa distribuzione delle responsabilità di cura familiare, nonché l'articolato che segue risulta pienamente compatibile con la normativa comunitaria.

Le pari opportunità di genere sono un valore dall'Unione europea fin dal Trattato di Roma del 1957 (art. 119) da cui derivano le Direttive della Commissione riguardanti la parità salariale (1975), la parità nei sistemi pensionistici (1979) e l'accesso al mercato del lavoro e alle condizioni lavorative (1976) emanate su sollecitazione di alcune pronunce della Corte di Giustizia. In particolare, i principi della non discriminazione (artt. 2 e 3 TUE; artt. 8, 10, 19, 153 e 157 TFUE; artt. 21 e 23 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) trovano un concreto impegno strategico al raggiungimento



dell'uguaglianza di genere attraverso la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e l'attivazione di strumenti di conciliazione, nei seguenti atti: - Piano d'Azione 2021-2025 dell'Unione Europea sulla parità di genere (EU Gender Action Plan - GAP III) presentato dalla Commissione Europea il 5 marzo 2020; - La Strategia per la parità di genere per il periodo 2020-2025 e relativa Relazione al Parlamento Europeo (2019/2169/(NI); - La Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE del 5 luglio 2006, per l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; - Il Patto europeo per la parità di genere (2011 – 2020) adottato dal Consiglio dell'UE nel marzo 2011; - Le risoluzioni adottate nel Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 e le risoluzioni del Parlamento Europeo in materia di uguaglianza di genere e di imprenditorialità femminile nelle PMI, nelle quali si ritiene necessario incoraggiare e sostenere la presenza delle donne nelle attività imprenditoriali ed economiche; - La Dichiarazione del 17 marzo 2021 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che ha indicato le azioni per combattere le disparità salariali e di opportunità nell'impiego.

A carico dell'Italia non vi sono procedure d'infrazione in atto sulle materie oggetto della legge.

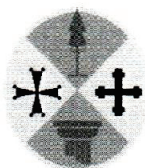
A livello globale, il raggiungimento dell'uguaglianza di genere e della emancipazione di tutte le donne e le ragazze è declinato dall'Obiettivo n. 5 dell'Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale.

Il testo è pienamente compatibile con la carta costituzionale. Sul piano dei principi la relazione illustrativa evidenzia il fondamento costituzionale del diritto soggettivo della lavoratrice alla parità di trattamento attraverso i principi di eguaglianza formale e sostanziale che implicano la doverosità dell'intervento dello Stato per la rimozione dei fattori che favoriscono la discriminazione di genere, nonché dei diritti di pari retribuzioni, a parità di lavoro, ed a sistemi di conciliazione volti a garantire l'adempimento delle funzioni familiari ed assicurando alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione (art. 37).

Sul piano della competenza (117 Cost) le materie della tutela e della sicurezza del lavoro sono oggetto di legislazione concorrente; le Regioni esercitano la propria potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalle norme statali.





REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL

2022

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

"Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l'occupazione femminile".

Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

POPOLAZIONE FEMMINILE (AL 1° GENNAIO) IN CALABRIA E SU BASE PROVINCIALE DAL 2019 AL 2021

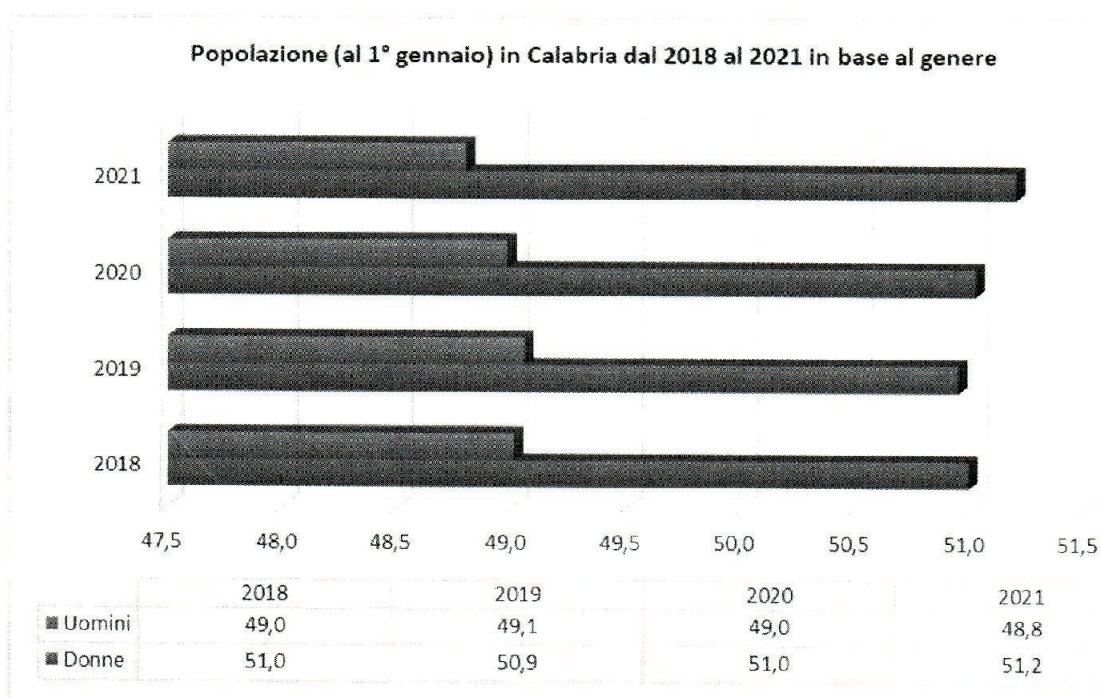
- Dal 2018 al 2021 la Calabria ha subito una progressiva riduzione della popolazione corrispondente a - 63.656 abitanti, di cui 28.571 donne (il 44,9% del totale).

		2018			2019			2020			2021		
		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
Cosenza	v.a.	342.276	356.866	699.142	340.734	354.871	695.605	338.116	352.387	690.503	330.027	346.092	676.119
	%	49,0	51,0	100	49,0	51,0	100	49,0	51,0	100	48,8	51,2	100
Catanzaro	v.a.	173.116	181.884	355.000	171.704	180.361	352.065	170.259	179.085	349.344	167.504	176.935	344.439
	%	48,8	51,2	100	48,8	51,2	100	48,7	51,3	100	48,6	51,4	100
Reggio Calabria	v.a.	263.575	277.004	540.579	261.755	274.732	536.487	258.734	272.233	530.967	254.266	269.525	523.791
	%	48,8	51,2	100	48,8	51,2	100	48,7	51,3	100	48,5	51,5	100
Crotone	v.a.	86.103	85.801	171.904	86.226	85.260	171.486	84.029	84.552	168.581	81.148	82.911	164.059
	%	50,1	49,9	100	50,3	49,7	100	49,8	50,2	100	49,5	50,5	100
Vibo Valentia	v.a.	78.000	79.632	157.632	77.514	78.864	156.378	76.594	78.121	154.715	75.040	77.153	152.193
	%	49,5	50,5	100	49,6	50,4	100	49,5	50,5	100	49,3	50,7	100
Calabria	v.a.	943.070	981.187	1.924.257	937.933	974.088	1.912.021	927.732	966.378	1.894.110	907.985	952.616	1.860.601
	%	49,0	51,0	100	49,1	50,9	100	49,0	51,0	100	48,8	51,2	100

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat

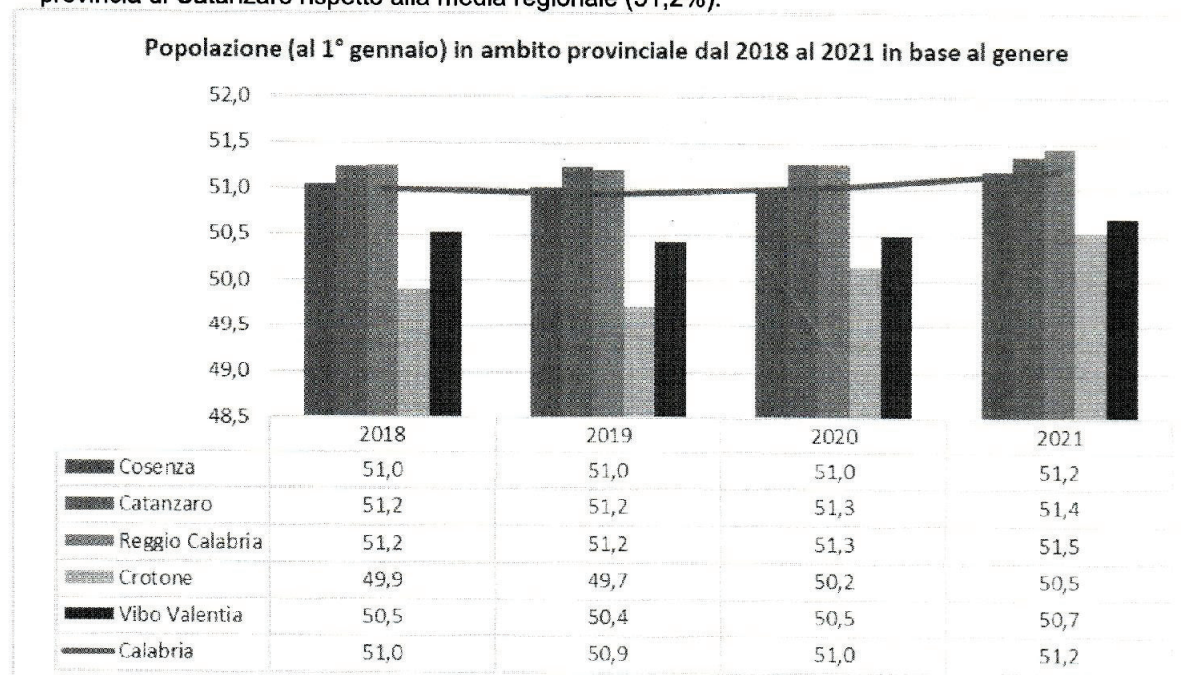
- Nel periodo preso a riferimento (2018-2021) l'incidenza percentuale media delle donne è del 51%.





Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat

Nei quattro anni analizzati, l'incidenza della popolazione femminile, nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro, risulta maggiore di quella regionale. Al primo gennaio nel 2021 la componente femminile in queste due province è maggiore dello 0,3% in provincia di Reggio Calabria e maggiore dello 0,2% in provincia di Catanzaro rispetto alla media regionale (51,2%).



Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat



DONNE OCCUPATE (15 ANNI E PIÙ) IN CALABRIA E SU BASE PROVINCIALE DAL 2018 AL 2020

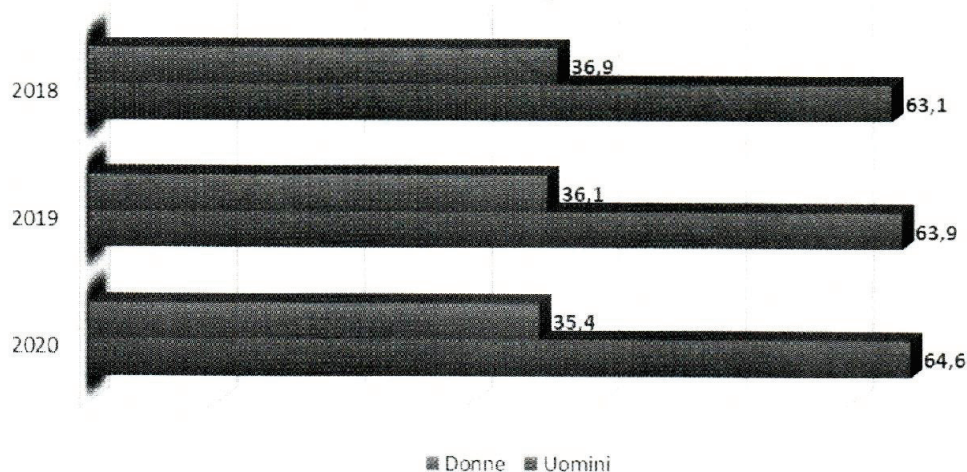
- Nel 2020 in Calabria risultano occupate 527.050 persone, di queste solo il 35,4% sono donne.

		2018			2019			2020		
		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
Cosenza	v.a.	129.589	74.784	204.373	132.879	75.233	208.112	131.732	68.280	200.012
	%	63,4	36,6	100	63,8	36,2	100	65,9	34,1	100
Catanzaro	v.a.	66.160	42.538	108.698	69.233	43.245	112.478	67.793	41.916	109.709
	%	60,9	39,1	100	61,6	38,4	100	61,8	38,2	100
Reggio Calabria	v.a.	91.048	54.746	145.794	92.209	51.312	143.521	90.903	50.845	141.748
	%	62,4	37,6	100	64,2	35,8	100	64,1	35,9	100
Crotone	v.a.	32.712	13.828	46.540	29.606	13.774	43.380	25.453	11.933	37.386
	%	70,3	29,7	100	68,2	31,8	100	68,1	31,9	100
Vibo Valentia	v.a.	28.354	17.298	45.652	28.025	15.007	43.032	24.479	13.716	38.195
	%	62,1	37,9	100	65,1	34,9	100	64,1	35,9	100
Calabria	v.a.	347.863	203.194	551.057	351.952	198.571	550.523	340.360	186.690	527.050
	%	63,1	36,9	100	63,9	36,1	100	64,6	35,4	100

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat

- Dal 2018 al 2020 il numero di donne occupate ha subito una flessione di 1,5 punti percentuali corrispondente in valore assoluto a -16.504 persone.

Occupati (15 anni e più) in Calabria dal 2018 al 2020 in base al genere

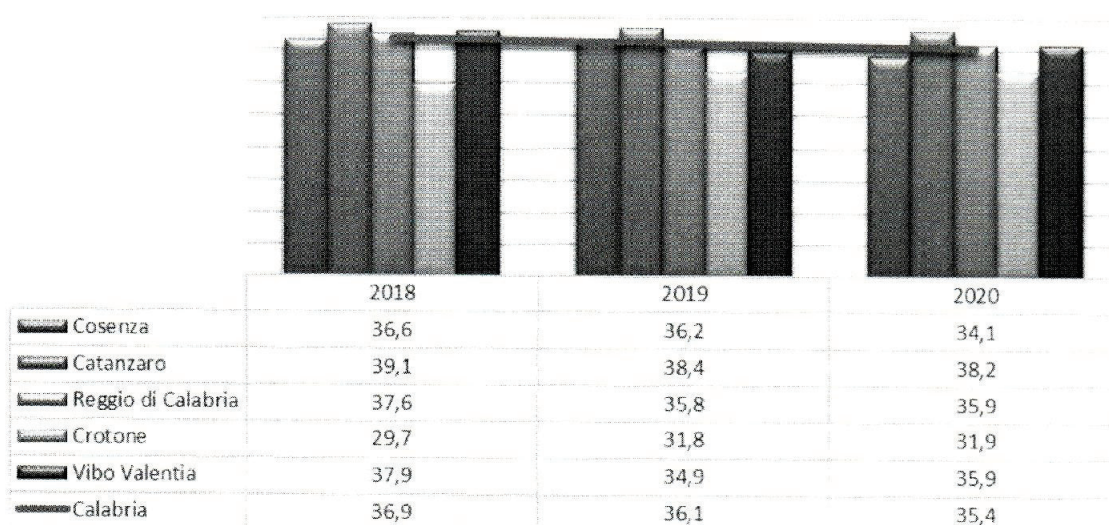


Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat

- La percentuale maggiore di donne occupate si ritrova nella provincia di Catanzaro con +2,8 punti percentuali nel 2020 rispetto alla media regionale;
- La percentuale più bassa di donne occupate è riscontrabile nella provincia di Crotone con -3,5 punti percentuali rispetto alla media regionale. Un divario comunque maggiormente attenuato rispetto agli anni precedenti (-7,2% nel 2018 di -4,3% nel 2019).

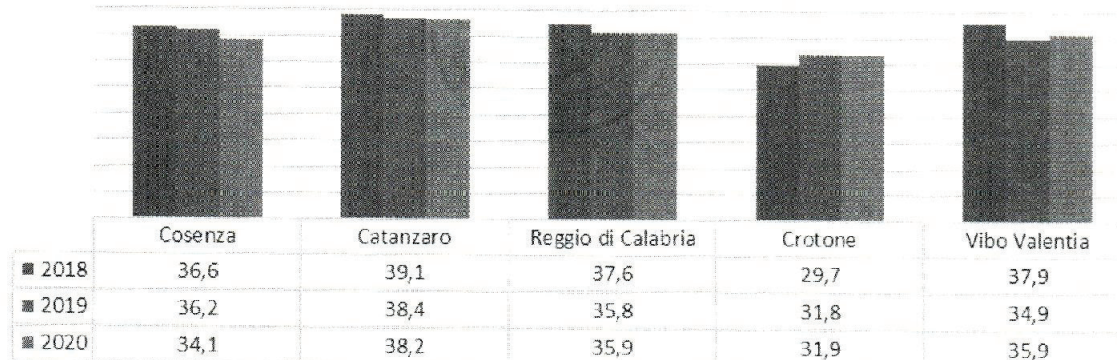


Donne occupate (15 anni e più) in Calabria e su base provinciale dal 2018 al 2020



Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat

Donne occupate (15 anni e più) su base provinciale dal 2018 al 2020



Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat

DONNE IN CERCA DISOCCUPAZIONE (15 ANNI E OLTRE) IN CALABRIA E IN AMBITO PROVINCIALE DAL 2018 AL 2020

- In ambito regionale, nell'anno 2020, le donne in cerca di occupazione risultano 54.371 che rappresenta il 41% del totale delle persone in cerca di occupazione.

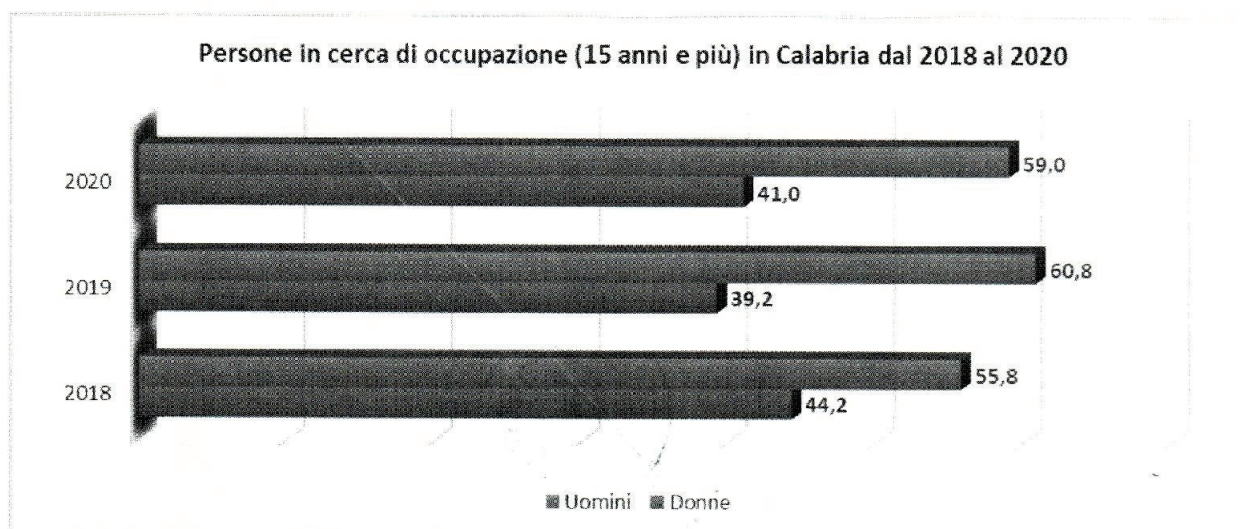
		2018			2019			2020		
		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
Cosenza	v.a.	32.328	30.457	62.785	34.333	22.493	56.826	33.821	23.547	57.368
	%	51,5	48,5	100	60,4	39,6	100	59,0	41,0	100
Catanzaro	v.a.	15.833	11.487	27.320	17.136	12.180	29.315	14.437	10.314	24.751



	%	58,0	42,0	100	58,5	41,5	100	58,3	41,7	100
Reggio Calabria	v.a.	21.875	14.066	35.941	20.448	13.002	33.450	16.325	9.329	25.654
	%	60,9	39,1	100	61,1	38,9	100	63,6	36,4	100
Crotone	v.a.	10.212	7.552	17.764	11.682	5.896	17.578	9.170	6.451	15.621
	%	57,5	42,5	100	66,5	33,5	100	58,7	41,3	100
Vibo Valentia	v.a.	4.379	3.595	7.974	5.415	3.788	9.203	4.466	4.730	9.196
	%	54,9	45,1	100	58,8	41,2	100	48,6	51,4	100
Calabria	v.a.	84.627	67.157	151.784	89.014	57.359	146.373	78.219	54.371	132.590
	%	55,8	44,2	100	60,8	39,2	100	59,0	41,0	100

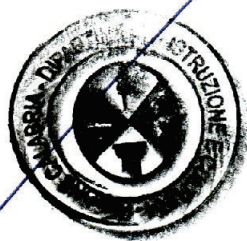
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat

- Dal 2018 al 2020 il numero di donne in cerca di occupazione ha subito una flessione di 3,1 punti percentuali corrispondente in valore assoluto a -12.786 persone.

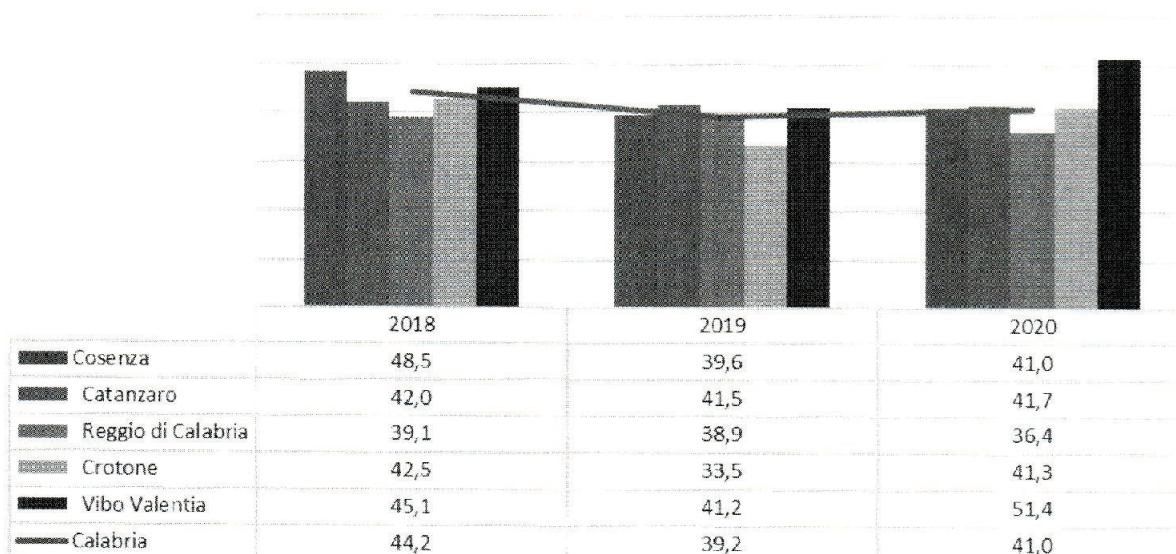


Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat

- La percentuale maggiore di donne in cerca di occupazione si ritrova nella provincia di Vibo Valentia con +10,4 punti percentuali nel 2020 rispetto alla media regionale.
- Nel periodo pre-pandemia (2018) la provincia con la percentuale più elevata di donne in cerca di occupazione era quella di Cosenza con +2,3 punti percentuali rispetto al dato espresso a livello regionale.
- Nel 2020, la percentuale più bassa di donne in cerca di occupazione è riscontrabile nella provincia di Reggio Calabria con -4,6 punti percentuali rispetto alla media regionale. Un divario che rispetto al periodo pre-pandemia risulta comunque attenuato (nel 2018 in provincia di Reggio Calabria la distanza dal dato regionale era di -5,1 punti percentuali).

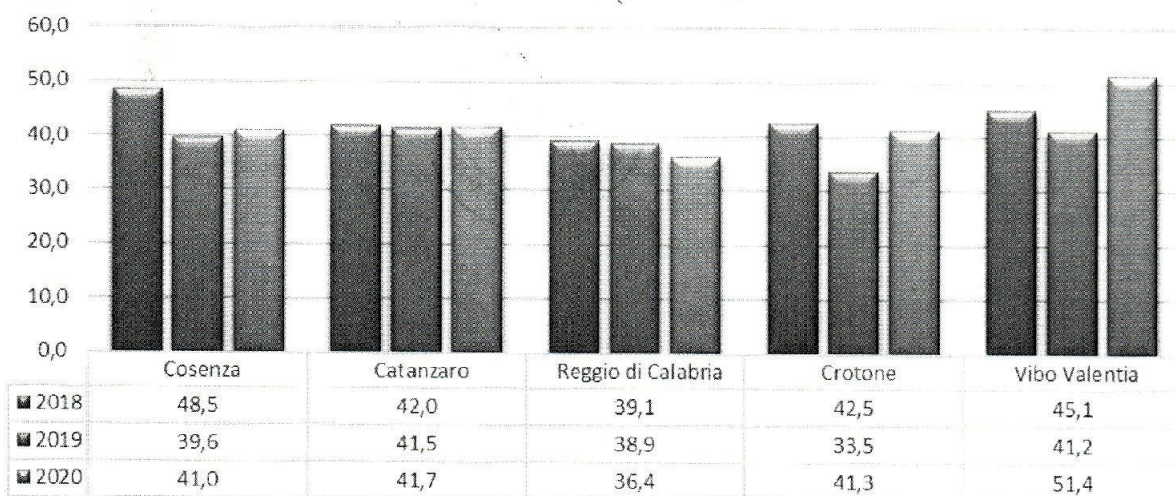


Donne in cerca di occupazione (15 anni e più) in Calabria e su base provinciale dal 2018 al 2020



Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat

Donne in cerca di occupazione (15 anni e più) su base provinciale dal 2018 al 2020



Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat

Obiettivi della Proposta di Legge:

La proposta di legge si pone l'obiettivo di contribuire a incentivare l'occupazione femminile e ridimensionare il divario retributivo tra uomini e donne. Al centro c'è il lavoro come leva per la libertà e l'autonomia delle donne. L'occupazione femminile richiede un cambiamento sociale profondo, che l'Italia non è mai riuscita a definire in pieno. Sono cambiamenti che però hanno bisogno di trovare sostegno nelle politiche pubbliche e di radicarsi nella società con una diversa impostazione culturale. Le donne sono cambiate. Le conquiste fatte hanno mutato la loro condizione, ma soprattutto le loro aspirazioni, il senso di sé. È una rivoluzione a cui non ha corrisposto una trasformazione del welfare, dell'organizzazione del lavoro, dei tempi, dei rapporti tra i generi nella condivisione dei compiti.



Secondo un recente studio dell'Eurostat, le donne italiane, nelle aziende private, percepiscono all'incirca il 20,7 per cento in meno rispetto agli uomini. Alle donne, infatti, viene spesso offerto un impiego part-time sul presupposto che un lavoro a tempo pieno non sarebbe compatibile con le attività di cura familiare, escludendole da funzioni e ruoli di primo livello che, il più delle volte, richiedono un impiego full-time.

Allo stesso modo, sono ancora le donne a subire le conseguenze di una gravidanza al rientro sul posto di lavoro. Il tempo dedicato alla famiglia e il puerperio si traduce in perdita della posizione raggiunta prima dell'estensione obbligatoria, nonché in un mancato aggiornamento dei cambiamenti che, nel frattempo, potrebbero avere avuto luogo presso il datore di lavoro. Questa situazione si riflette, come è ovvio, sui più diversi ambiti della vita quotidiana. Si pensi all'assunzione di ruoli apicali in società pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché alla partecipazione delle donne nelle giunte comunali.

In tale contesto il legislatore non può rimanere fermo ma ha il dovere di intervenire, in linea con la normativa nazionale.

Coerenza con i contenuti della programmazione europea:

La Proposta di Legge, con gli obiettivi circa la parità retributiva tra i sessi; la permanenza, il reinserimento e l'affermazione delle donne nel mercato del lavoro; la valorizzazione delle competenze delle donne; la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l'equa distribuzione delle responsabilità di cura familiare, nonché l'articolato che segue risulta pienamente compatibile con la normativa comunitaria.

Le pari opportunità di genere sono un valore dall'Unione europea fin dal Trattato di Roma del 1957 (art. 119) da cui derivano le Direttive della Commissione riguardanti la parità salariale (1975), la parità nei sistemi pensionistici (1979) e l'accesso al mercato del lavoro e alle condizioni lavorative (1976) emanate su sollecitazione di alcune pronunce della Corte di Giustizia. In particolare, i principi della non discriminazione (artt. 2 e 3 TUE; artt. 8, 10, 19, 153 e 157 TFUE; artt. 21 e 23 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) trovano un concreto impegno strategico al raggiungimento dell'uguaglianza di genere attraverso la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e l'attivazione di strumenti di conciliazione, nei seguenti atti: - Piano d'Azione 2021-2025 dell'Unione Europea sulla parità di genere (EU Gender Action Plan - GAP III) presentato dalla Commissione Europea il 5 marzo 2020; - La Strategia per la parità di genere per il periodo 2020-2025 e relativa Relazione al Parlamento Europeo (2019/2169/(NI); - La Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE del 5 luglio 2006, per l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; - Il Patto europeo per la parità di genere (2011 – 2020) adottato dal Consiglio dell'UE nel marzo 2011; - Le risoluzioni adottate nel Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 e le risoluzioni del Parlamento Europeo in materia di uguaglianza di genere e di imprenditorialità femminile nelle PMI, nelle quali si ritiene necessario incoraggiare e sostenere la presenza delle donne nelle attività imprenditoriali ed economiche; - La Dichiarazione del 17 marzo 2021 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che ha indicato le azioni per combattere le disparità salariali e di opportunità nell'impiego.

A carico dell'Italia non vi sono procedure d'infrazione in atto sulle materie oggetto della legge.

A livello globale, il raggiungimento dell'uguaglianza di genere e della emancipazione di tutte le donne e le ragazze è declinato dall'Obiettivo n. 5 dell'Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Potenziati fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:



Oneri finanziari:**Analisi quantitativa**

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

Il presente disegno di legge non comporta oneri a carico del Bilancio in quanto si limita a orientare l'agire di soggetti pubblici e privati per favorire la creazione delle precondizioni per l'equo riconoscimento della parità di genere nella vita sociale e lavorativa.

Il disegno di legge, infatti, si limita al dettare criteri e modalità operative di cui tener conto nelle future programmazioni di risorse a qualsiasi titolo.

Oneri finanziari a carico del bilancio regionale per come descritto.

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	L'art. 1 esplicita l'oggetto e le finalità della legge. Trattasi di enunciazioni di carattere generale che non comportano oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.
Articolo 2	L'art. 2 orienta l'agire della Regione affinché siano favorite e promosse le azioni positive tese al superamento delle differenziazioni nei luoghi di lavoro basate sul genere. Trattasi di enunciazioni di principi di carattere generale che non comportano oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.
Articolo 3	Con l'art. 3 la Regione, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Dlgs 198/2006, riconosce il "bollino di parità", utile per l'accesso a strumenti di incentivazione, alle imprese pubbliche e private virtuose in materia di antidiscriminazione di genere, promozione dell'equilibrio vita lavoro e parità retributiva, in possesso della certificazione nazionale della parità di genere. Il presente articolo non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale in quanto la certificazione nazionale della parità di genere è rilasciata dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per ciò che concerne le procedure atte al riconoscimento del <i>bollino di parità</i> si evidenzia che le stesse sono in capo al Dipartimento regionale competente che le attuerà con il proprio personale.
Articolo 4	Con tale articolo la Regione s'impegna a promuovere, senza oneri a carico del bilancio regionale, interventi volti a contrastare il fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro, nonché il divieto di porre in essere patti o atti finalizzati alla cessazione del rapporto di lavoro per discriminazioni basate sul sesso, sul matrimonio, sulla maternità – anche in caso di adozione o affidamento – e a causa della domanda o fruizione del periodo di congedo parentale o per malattia del bambino, prevedendo: a) l'inibizione all'accesso alle procedure selettive finalizzate alla concessione di benefici economici per le imprese destinatarie di una condanna a motivo di dimissioni ovvero licenziamento, dichiarati illegittimi in quanto posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di tutela della maternità e della paternità, b) forme di collaborazione con gli Ispettorati interregionali del Lavoro. Il presente articolo non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale, in quanto detta disposizioni che interessano l'attività amministrativa posta in



	essere dalla Regione avvalendosi delle risorse umane e strumentali esistenti presso i competenti Dipartimenti della Giunta regionale.
Articolo 5	Con tale articolo la Regione s'impegna a riconoscere, negli avvisi per la concessione di finanziamenti erogati a qualsiasi titolo, premialità, nella forma di punteggio aggiuntivo, alle imprese che utilizzano strumenti di equilibrio vita lavoro. Trattasi di norma di carattere ordinamentale e procedurale che non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Articolo 6	L'art 6 dà indirizzo affinché nella programmazione dell'offerta formativa siano promossi i percorsi rivolti alle donne inoccupate o disoccupate al fine del loro inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, nonché all'accrescimento delle competenze nei settori economici più innovativi. Trattasi di norma di carattere ordinamentale e procedurale che non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Articolo 7	L'art. 7, è una norma di carattere ordinamentale che detta misure organizzative ai Centri per l'impiego, prevedendo l'apertura di un servizio denominato "Spazio Donna" dedicato alle politiche attive del lavoro rivolte a donne inoccupate o disoccupate. Tale servizio non genera ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto erogato dal personale in forze presso i Centri per l'impiego e mediante l'utilizzo di risorse strumentali già in uso agli stessi.
Articolo 8	L'art. 8 è dedicato all'imprenditoria femminile come politiche attive per il lavoro. Negli avvisi per la concessione a qualsiasi titolo di finanziamenti, sono contemplate premialità nella forma di punteggio aggiuntivo in favore delle imprese ritenute femminili (comma 1); inoltre, si dà indirizzo affinché nella programmazione dell'offerta formativa siano promossi percorsi formativi dedicati alle donne imprenditrici (comma 2) nonché sono promossi strumenti, servizi e misure per favorire l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità delle donne, con particolare attenzione alle situazioni di disagio sociale (comma 3). Trattasi di disposizioni tese a definire criteri che incidono sulle modalità di accesso a contributi e servizi a sostegno dell'imprenditoria femminile che non comportano oneri nuovi e/o aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Articolo 9	L'art. 9 esplicita le modalità con cui la Regione promuove nell'ambito del welfare aziendale, la parità di genere nelle attività dell'organizzazione e della gestione del personale regionale. Il comma 3 sancisce che per le finalità di cui al presente articolo, la Regione si avvale dell'attività del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità di cui all'art. 57 del Dlgs. 165/2001. Il comitato non produce nuovi e aggiuntivi oneri a carico del bilancio regionale per come stabilito al comma 1 del citato art. 57 del Dlgs. 165/2001. Trattasi di norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 10	L'art.10 esplicita la volontà della regione ad intraprendere azioni, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale e mediante strumenti organizzativi e di concertazione, tese a promuovere l'equilibrio tra i tempi di vita e di lavoro. Tali misure, pertanto, non comportano nuovi e aggiuntivi oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 11	L'art. 11 istituisce, quale strumento di programmazione della Giunta regionale, il Piano di intervento per le politiche di genere per tale ragione la norma riveste carattere ordinamentale.
Articolo 12	L'art. 12 sancisce la neutralità finanziaria della presente disposizione.
Articolo 13	L'art. 13 stabilisce l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Tabella A



Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari 2022
Articolo 1	-----	0,00
Articolo 2	-----	0,00
Articolo 3	-----	0,00
Articolo 4	-----	0,00
Articolo 5	-----	0,00
Articolo 6	-----	0,00
Articolo 7	-----	0,00
Articolo 8	-----	0,00
Articolo 9	-----	0,00
Articolo 10	-----	0,00
Articolo 11	-----	0,00
Articolo 12	-----	0,00
Articolo 13	-----	0,00

Tabella B

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Missione	Programma	Titolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Note
//	//	//	//	//	//	//
		Totale				

- oneri di gestione: € 0, la gestione della legge viene effettuata dal personale interno al Settore competente in materia di Pari Opportunità.

Il Dirigente del Set

Il Direttore Generale *Avv. Maria Francesca Gatto*



UFFICIO REGIONALE CALABRO
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA